

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI E/O FACILITATI E DI MEDIAZIONE FAMILIARE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' VULNERABILE, IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FIRENZE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – CPV 85312000-9

INDICE**Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto****Art. 2 – Destinatari dei servizi****Art. 3 - Durata del contratto**

3.1 Consegna e avvio del servizio

3.2 Rinnovo

3.3 Proroga

Art. 4 – Modalità di esecuzione della/e prestazione/i

4. 1– Coordinamento multi-professionale

4. 2– Figure professionali

4. 3 – Obblighi e responsabilità dell'affidatario

4.4 - Debiti informativi

4.5 – Polizze assicurative

4. 6 - Sede

Art. 5 – Importo dell'appalto e corrispettivo

5.1 Corrispettivo

5.2 Modalità di pagamento

5.3 Anticipazione del prezzo

5.4 Cessione del credito

Art. 6 – Revisione dei prezzi**Art. 7 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

7.1 Quinto d'obbligo ex art. 120, c. 9 D.Lgs. 36/2023

Art. 8 – Clausole sociali

8.1 Applicazione CCNL

8.2 Stabilità occupazionale

8.3 Parità di genere, generazionale e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

Art. 9 - Subappalto

Art. 10 – Garanzia definitiva

Art. 11 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione del contratto

Art. 12 – Contestazioni e Penali

Art. 13 - Risoluzione

Art. 14 - Recesso

Art. 15 – Verifica di conformità

Art. 16 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

Art. 17 - Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza

Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 19 – Stipula e spese contrattuali

Art. 20 - Trattamento dei dati personali – eventuale nomina del Responsabile esterno del trattamento dati

Art. 21 – Definizione delle controversie e foro competente

Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto

22.1 Capitolato Speciale di Appalto

22.2 Offerta tecnica

22.3 Offerta economica

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

Costituisce oggetto del presente capitolato d'appalto la realizzazione del **servizio di incontri protetti e/o facilitati** per minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni e di **mediazione familiare** e sostegno alla genitorialità vulnerabile, per i nuclei familiari residenti nel Comune di Firenze in carico al Servizio Sociale Professionale.

In merito al servizio di incontri protetti e facilitati, i principali interventi da garantire sono i seguenti:

1. Facilitare l'esercizio del diritto di visita e di relazione tra bambini e genitori separati, garantendo i legami con le figure genitoriali e parentali, attraverso l'organizzazione degli incontri protetti ovvero facilitati in un luogo "neutro", debitamente strutturato e reso accogliente, alla presenza, laddove necessario, di un operatore specializzato nel ruolo di supervisore;
2. Assicurare l'attività di osservazione delle dinamiche relazionali, facilitando la comunicazione e la costruzione di rapporti significativi tra il minore e il genitore e/o i parenti significativi;
3. Garantire la protezione del minore nei casi di sospetto maltrattamento e abuso;
4. Promuovere relazioni minori/genitori funzionali all'interesse dei minori mirando, ove possibile, al raggiungimento dell'autonomia del rapporto;

In merito al servizio di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità vulnerabile, i principali interventi da garantire sono i seguenti:

1. Fornire un sostegno alla genitorialità vulnerabile in situazione conflittuale, salvaguardando la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e favorendo la continuità del legame genitoriale laddove quest'ultimo si indebolisce anche a causa di vicende legate alla separazione dei coniugi;
2. Prevenire e sostenere le famiglie vulnerabili ed a rischio di separazione, verso percorsi comunicativo-relazionale finalizzati al raggiungimento di una piena consapevolezza della co-genitorialità o bi-genitorialità, ovvero alla salvaguardia della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli;
3. Sostenere i figli all'interno dei nuclei familiari vulnerabili e a rischio di separazione conflittuale.

Il servizio di incontri protetti e facilitati assicura l'esercizio del diritto di visita e di relazione che si ispira ai principi enunciati dall'art. 9 della Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia: *«mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino»*. (New York, 1989). Il Servizio, infatti, nasce per sostenere e favorire il mantenimento della relazione tra il bambino e il genitore o adulti di riferimento per lui significativi in quelle vicende familiari in cui questo bisogno-diritto non è stato rispettato a causa di conflitti intra-familiari, separazioni e/o divorzi, affidamento o situazioni di malattia e disagio. Il bambino è al centro della cura e dell'attenzione degli operatori ed è importante cercare di tutelare il suo bisogno-diritto a ricostruire e mantenere il senso e la continuità della propria storia e della propria identità.

La finalità ultima è quella di offrire un sostegno al bambino e ai suoi genitori, recuperando, sviluppando e mantenendo tutti quei legami che costituiscono il patrimonio personale di possibilità e risorse del minore, fatto salvo l'interesse preminente del fanciullo.

L'esercizio del diritto di visita, dunque, se da un lato corrisponde al diritto del minore a tenere vive le radici biologico-storiche, rappresenta dall'altro la base sicura da cui partire per salvaguardare le relazioni tra le generazioni e svilupparle.

Gli incontri protetti e/o facilitati rappresentano un intervento dedicato all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri e facilitazione della relazione tra minori/genitori (e/o parenti, adulti significativi) che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità **disposti prevalentemente dall'Autorità Giudiziaria** ovvero, in casi eccezionali, su valutazione del Servizio Sociale Professionale. Gli obiettivi del servizio pertanto sono:

1. Favorire e facilitare la comunicazione e la costruzione di rapporti significativi tra il minore e il genitore e/o parenti, adulti significativi;
2. Garantire la protezione del minore in casi di sospetto maltrattamento e abuso;
3. Attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
4. Utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
5. Promuovere relazioni minori/genitori funzionali all'interesse dei minori e perseguendo, ove possibile, il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
6. Garantire il diritto di visita del genitore (e/o parenti, adulti significativi) salvaguardando il superiore interesse del minore;
7. Offrire ai minori e ai genitori (e/o parenti, adulti significativi) un contesto adeguato e stimolante per i loro incontri sia sotto il profilo organizzativo - ambientale che di sostegno sociopsicologico.

Il Servizio di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità vulnerabile pone la dimensione della genitorialità e della famiglia come propria finalità, in un'ottica di potenziamento delle risorse e di valorizzazione delle competenze della persona e dei sistemi in cui essa è inserita.

L'ottica non è di tipo riparativo, ma tendente alla crescita dell'individuo, della famiglia e al miglioramento della qualità della vita, considerando la crisi come elemento "naturale" all'interno del ciclo di vita e come potenziale fattore evolutivo.

Il Servizio di mediazione familiare si rivolge, quindi, alle famiglie nella "normalità" della vita, alle famiglie ed alle coppie che attraversano particolari momenti di criticità, alle famiglie che stanno affrontando le problematiche legate alla separazione e al divorzio.

Art. 2 –Destinatari dei servizi

I destinatari dei servizi di cui al presente capitolato sono i minori nella fascia di età 6-18 anni ed i loro nuclei familiari, in carico al Servizio Sociale Professionale e residenti nel Comune di Firenze, in condizione di vulnerabilità che, su sollecitazione dell'Autorità Giudiziaria o spontaneamente, necessitano di interventi e prestazioni sociali finalizzati a garantire il diritto di visita e di relazione che permette ai bambini di mantenere, nonostante le crisi del rapporto di coppia, i legami con le figure genitoriali e la famiglia allargata.

In particolare:

- Il servizio di incontri protetti e/o facilitati è rivolto a **minori di età compresa tra 6 e 18 anni** ed ai loro nuclei familiari per i quali l'Autorità Giudiziaria dispone apposito intervento sociale per la tutela del minore a garanzia del diritto di visita minore/genitore (e/o di altro parente, adulto significativo) e/o, in casi eccezionali, su valutazione del Servizio Sociale Professionale.
- Il servizio di mediazione familiare è rivolto a nuclei familiari con minori, in situazione di

vulnerabilità e di conflittualità, in carico al Servizio Sociale Professionale per i quali può essere disposto apposito intervento dall'Autorità Giudiziaria, o dal Servizio Sociale Professionale.

Art. 3 - Durata del contratto

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di verbale di consegna del servizio.

Nelle more della stipula del contratto, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, il RUP potrà disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023 (da qui in avanti Codice).

3.1 Consegna e avvio del servizio

Successivamente all'esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell'appalto verrà redatto il **verbale di consegna del servizio**, per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto.

3.2 Rinnovo

Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori n. 36 mesi, per un importo stimato di € **736.056,00 al netto di IVA**. Il corrispettivo effettivo è quello derivante dall'applicazione all'importo del ribasso offerto dall'aggiudicatario.

Il rinnovo avverrà alle medesime condizioni del contratto originario, fatta salva la modifica di alcune clausole non più attuali.

L'Amministrazione Comunale dovrà comunicare all'aggiudicatario la volontà di attivare il rinnovo, mediante PEC, prima della scadenza naturale del contratto.

È vietato il rinnovo tacito.

3.3 Proroga

La Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 120, c. 10 del Codice, per una durata massima pari a n. 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € **122.676,00 al netto di Iva**. Il corrispettivo effettivo è quello derivante dall'applicazione all'importo del ribasso offerto dall'aggiudicatario.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 4 – Modalità di esecuzione della/e prestazione/i

Il servizio oggetto del presente capitolato, pur nella necessaria flessibilità, dovrà prevedere i vincoli organizzativi di seguito riportati.

Per quanto riguarda il **servizio di incontri protetti**:

1. Gli interventi dovranno essere assicurati per l'intera durata dell'appalto di cui al precedente articolo, nella fascia oraria compresa tra le ore 09,00 e le ore 19,00 dei giorni

feriali (da lunedì a venerdì); dovrà altresì essere assicurato il servizio nella giornata del sabato dalle 9,00 alle 13,00.

2. Per ciascun intervento l'aggiudicatario deve garantire la presenza di uno o più educatori (almeno Livello D1) a seconda della richiesta dell'Assistente Sociale di riferimento, preventivamente individuati, che assicurino le attività di:
 - a) Programmazione iniziale degli incontri (*recepimento richiesta, individuazione calendario, risposta al Servizio Sociale Professionale richiedente, presentazione del servizio, formulazione con l'Assistente Sociale del progetto individuale*);
 - b) Gestione degli incontri effettivi con il/i minore/i secondo quanto richiesto dall'Assistente Sociale;
 - c) Redazione del verbale di ogni incontro effettivamente svolto (da redigere subito dopo l'incontro); il Verbale dovrà riportare la firma dell'operatore che ha realizzato l'incontro e dovrà possibilmente essere sottoscritto dall'adulto incontrante.
 - d) Monitoraggio, verifica, aggiornamenti e quanto altro si renda necessario per ciascun singolo minore;

Ulteriori specifiche procedure, metodologie di intervento e modalità di integrazione e collaborazione con il Servizio Sociale Professionale saranno definite con successivo Protocollo Operativo specifico.

Il servizio di incontri protetti è attivato su richiesta dell'Assistente Sociale (responsabile della presa in carico del minore) previo parere della E.Q. Professionale competente.

Entro 7 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio da parte dell'Assistente Sociale, si riunisce l'Equipe multi professionale composta dall'Assistente Sociale responsabile del caso e dagli operatori del servizio, al fine di valutare la richiesta e approvarne il relativo progetto d'intervento contenente la pianificazione dettagliata degli incontri (numero incontri, durata degli stessi e modalità di svolgimento).

Gli incontri devono essere avviati entro e non oltre 15 giorni successivi alla riunione di equipe multi professionale.

L'affidatario del servizio deve:

1. Informare tempestivamente per iscritto il Servizio Sociale Professionale in via di episodi e accadimenti successi durante lo svolgimento dell'incontro che possono comportare problemi riguardo al benessere psico-fisico del minore;
2. Inviare al Servizio Sociale Professionale, entro il terzo giorno, copia verbale contenente i dettagli dell'incontro protetto;
3. Inviare al Servizio Sociale Professionale la scheda riassuntiva trimestrale delle presenze/assenze di ciascun minore/minori agli incontri;
4. Su richiesta dell'Assistente Sociale inviare relazione riassuntiva sull'andamento ed evoluzione degli incontri relativamente al periodo temporale indicato.

Possono essere altresì attivati incontri protetti e/ facilitati connotati da carattere di urgenza, nonché altre tipologie di incontri protetti e/o facilitati (a titolo puramente esemplificativo: incontri protetti per maggiorenni con disabilità, incontri protetti per utenti in carico ai servizi sociali di altre amministrazioni, ecc.) con modalità da definirsi e concordarsi previamente con il Servizio Sociale Professionale.

Dovrà altresì essere garantita la presenza contemporanea di due educatori per gli incontri protetti che su segnalazione del Servizio Sociale Professionale presentino aspetti di criticità e complessità tali da richiedere un maggior supporto educativo.

Le assenze dei minori o dei genitori/parenti, adulti significativi agli incontri stabiliti, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto al Servizio Sociale Professionale indicando le motivazioni dell'assenza.

L'educatore assente deve essere immediatamente sostituito con personale di analoga qualifica al fine di garantire la corretta realizzazione dell'incontro.

L'affidatario del servizio di obbliga ad effettuare le attività in forma coordinata con il Servizio Sociale Professionale.

Per quanto riguarda il servizio di **mediazione familiare** e sostegno alla genitorialità vulnerabile:

1. Gli interventi dovranno essere assicurati per l'intera durata dell'appalto di cui al precedente articolo, nella fascia oraria compresa tra le ore 09,00 e le ore 19,00 dei giorni feriali (da lunedì a venerdì); dovrà altresì essere assicurato il servizio nella giornata del sabato dalle 9,00 alle 13,00;
2. Per ciascun caso si prevede un numero massimo di incontri di mediazione non superiore a 10/12, con cadenza settimanale ovvero quindicinale.
3. Per la realizzazione del servizio di mediazione, l'aggiudicatario si obbliga a fornire luoghi e spazi adeguati, debitamente arredati e attrezzati per l'accoglienza di adulti ed eventualmente di minori, al fine garantire un *setting* favorevole a tutela della riservatezza e della privacy di ciascuno.
4. Per ciascun intervento l'aggiudicatario deve garantire la presenza di uno o più mediatori familiari, preventivamente individuati, che assicurino le attività di:
 - Programmazione iniziale degli incontri;
 - Gestione degli incontri effettivi con la coppia secondo quanto richiesto dall'Assistente Sociale;
 - Redazione del verbale di ogni incontro effettivamente svolto (da redigere subito dopo l'incontro);
 - Monitoraggio, verifica, aggiornamenti e quanto altro si renda necessario per ciascun caso.
5. Nel corso dell'appalto potranno essere attivati, in via sperimentale, nell'ambito dello stesso monte ore, interventi di mediazione familiare rivolti anche a utenti non in carico al Servizio Sociale Professionale; le modalità di accesso e di regolamentazione saranno definite di concerto con l'affidatario del servizio, che s'impegna a garantire piena collaborazione anche sul piano amministrativo per la gestione degli accessi e la relativa reportistica.

4.1 – Coordinamento multi professionale

È assicurata la funzione di coordinamento multi professionale, attraverso la costituzione di una Equipe, quale regia per la co-progettazione e definizione condivisa di orientamenti e presidio strategico di accompagnamento, monitoraggio e valutazione delle azioni e degli interventi di cui al presente capitolato. L'equipe di coordinamento multi professionale è composta dai responsabili del Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze e dagli operatori designati dall'affidatario. Nell'ambito della funzione di coordinamento multi professionale, il Comune di Firenze garantirà la presenza di un Assistente Sociale con funzione di referente.

L'equipe di coordinamento multi professionale avrà il compito di programmare, organizzare, coordinare, monitorare e verificare i progetti di intervento nei confronti dei destinatari diretti ed indiretti. Avrà altresì il compito di monitorare e verificare l'effettivo svolgimento dei compiti assegnati agli operatori.

L'equipe di coordinamento multi professionale potrà, altresì, essere composta da altre figure professionali referenti di enti e istituzioni pubbliche (istituzioni scolastiche, enti di formazione, azienda sanitaria) e da referenti del mondo della formazione e del mondo del lavoro

(operatori della formazione, delle imprese e dei servizi all'impiego), nonché operatori dell'associazionismo, del terzo settore, del mondo del volontariato.

L'equipe di coordinamento multi professionale avrà cura di predisporre apposito documento denominato "linee guida" per meglio dettagliare le procedure operative da mettere in campo al fine di dare esecuzione al servizio oggetto del presente capitolato.

4.2 – Figure professionali

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, dovrà essere garantita la presenza necessaria delle seguenti figure professionali:

<i>Figure professionali da impiegare nell'appalto</i>
Coordinatore/responsabile (almeno Livello E1) in qualità di <i>referente organizzativo del soggetto affidatario</i> con formazione ed esperienza professionale comprovata e consolidata per realizzare/sviluppare/coordinare le attività oggetto del presente capitolato.
Psicologo (almeno Livello E2) con esperienza nella gestione di servizi ed interventi oggetto del presente capitolato.
Educatori (almeno Livello D1) con esperienza nella gestione di servizi ed interventi oggetto del presente capitolato
Mediatori familiari (almeno Livello D1) con comprovata esperienza e competenza nella mediazione interculturale e linguistica, nonché nella gestione di interventi di mediazione familiare e di lavoro professionale a contatto con nuclei familiari vulnerabili.

Al soggetto affidatario è richiesto di:

- Garantire il costante aggiornamento delle figure professionali coinvolte rispetto alle problematiche dei servizi e degli interventi oggetto del presente capitolato, anche con interventi specifici di formazione;
- Garantire la massima continuità del personale impegnato e provvedere alla sostituzione di eventuali assenze per qualunque motivo con soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali;

Il soggetto affidatario dovrà inoltre garantire con costi a proprio carico attività di formazione dedicata, in linea con le finalità e gli obiettivi prioritari del servizio e del sistema territoriale dei servizi.

Tale formazione, di cui a fine anno dovrà essere fornita relazione scritta, dovrà infine integrarsi e arricchirsi con le iniziative formative comuni, qualora organizzate dai Servizi Pubblici, e coinvolgenti altri soggetti o Servizi impegnati nell'ambito dell'organizzazione di servizi di incontri protetti e facilitati e della mediazione anche multiculturale.

4.3 – Obblighi e responsabilità

Il soggetto affidatario si obbliga a:

- a) Mettere a disposizione, su richiesta del responsabile del procedimento, locali idonei per lo svolgimento delle attività previste del presente capitolato;
- b) Comunicare al Comune all'avvio del servizio, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione, impegnandosi a fornire i relativi aggiornamenti in corso di contratto;

- c) Impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- d) Adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.

Il Comune si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato del/degli operatore/i e richiederne la motivata sostituzione. In tal caso l'affidatario dovrà garantire i dovuti interventi, eventualmente anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

4.4 – Debiti Informativi

Per debito informativo si intende l'insieme delle informazioni che il gestore deve rendere al Comune come indicato nel presente Capitolato per la corretta e completa messa a sistema delle attività a carattere sociale, per il loro monitoraggio e programmazione, anche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Gestore, pertanto, si impegna a:

- a) Informatizzare, anche con propri applicativi, le attività da svolgere come dettagliate nei precedenti articoli del presente Capitolato;
- b) Trasmettere le informazioni richieste con cadenza specificata dal Comune;
- c) Rendere disponibili i dati raccolti con applicativi propri nel Sistema Informativo del Comune, anche a mezzo di servizi web da realizzare congiuntamente, qualora il committente ne ravvisi la necessità;
- d) Utilizzare, per l'inserimento dei dati, i programmi specifici del Comune ogni qual volta se ne ravvisi l'esigenza e comunque a totale discrezione del Comune;
- e) Provvedere a proprie spese alla dotazione informatica, compresa la linea dati, necessaria all'attività di informatizzazione descritta nel presente Capitolato;
- f) Aggiornare, qualora necessario, i propri sistemi operativi per la compatibilità con i sistemi software in uso presso il Comune;

4.5 – Polizze Assicurative

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il soggetto affidatario deve stipulare idonea Polizza RCO; tale polizza deve essere riservata alle attività ed alle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 1.000.000,00. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività e delle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto assicurative; la polizza deve essere stipulata per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo della stessa in caso di proroga e fornendo copia della quietanza di rinnovo.

4.6 – Sede/i del servizio

L'aggiudicatario dovrà rendere disponibili, dall'inizio dell'attività, una o più sedi all'interno del territorio del Comune di Firenze, conformemente a quanto riportato nell'offerta tecnica. Tale/i sede/i dovrà/anno risultare idonea/e e funzionale/i all'organizzazione del servizio e dovrà/anno essere dotate di idonea attrezzatura informatica e regolarmente presidiate da apposito personale; è preferibile che la/e sede/i abbia/n un doppio ingresso che consenta, per casi particolarmente critici, l'accesso separato dei soggetti incontranti (minore/adulti).

Art. 5 – Importo dell'appalto e corrispettivo

L'importo complessivo massimo, per l'intera durata dell'appalto (trentasei mesi), posto a base di gara è pari a € **736.056,00** IVA esclusa.

5.1 Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo che l'Amministrazione Comunale pagherà all'operatore economico sarà determinato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6 del presente capitolato.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l'ingresso a musei, teatri, cinema, piscine ed altro), nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario stesso per lo svolgimento delle attività previste.

Tale importo si intende fisso, invariabile, fatte salve le prestazioni a misura, ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere fatto salvo quanto previsto in relazione alla revisione dei prezzi.

Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:

- a) Servizi in quota fissa: per le attività svolte dal coordinatore e dallo psicologo quantificate rispettivamente in n. 1600 h/annue e n. 1000 h/annue (comprehensive di 45 minuti di verbalizzazione), verrà riconosciuto l'importo annuo di € 73.902,40 oltre IVA, al quale sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara, che sarà corrisposto in rate mensili;
- b) Servizi a misura: per le attività svolte dagli educatori sia per incontri protetti (max. 6000 ore/anno) sia per mediazioni familiari (max. 200 ore/anno) sarà riconosciuto il prezzo orario di € 24,08 oltre IVA, al quale sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara;
- c) Programmazione: si stima in n. 4h/annue per n. 50 casi di nuova attivazione, al prezzo orario di € 24,08 oltre IVA, al quale sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara;
- d) Attività di verifica e aggiornamento: si stima in n. 1h per ogni caso attivo per n. 60 casi attivi nel mese, al prezzo di € 24,08 oltre IVA, al quale sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Il pagamento delle attività di cui ai precedenti punti b), c) e d) sarà effettuato esclusivamente sulla base delle ore effettivamente rese per il servizio per ciascun utente; riguardo alle possibili assenze al servizio da parte degli utenti, per cause non imputabili al soggetto affidatario si procederà al

riconoscimento del prezzo orario nella misura del 90% solamente qualora l'assenza avvenga senza alcun preavviso entro le 24 ore prima (esclusi i giorni festivi) dell'ora e del giorno programmati.

Per ogni altra assenza (assenze programmate ad es. nel periodo estivo, per festività o comunque comunicate con anticipo di almeno 24 ore esclusi i giorni festivi) non sarà riconosciuto alcun compenso.

5.2 Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito emissione di fattura mensile che dovrà essere accompagnata dal dettaglio delle prestazioni effettivamente rese per ogni singolo beneficiario nel mese di riferimento, non allegato alla fattura ma inviato a mezzo PEC.

Le fatture, intestate alla Direzione Servizi Sociali Codice IPA W3UPXG dovranno pervenire in formato elettronico e secondo le disposizioni del cosiddetto "split payment" ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice CIG;
- Numero dell'impegno o degli impegni;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento sul sistema di interscambio - SDI, previo rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

I pagamenti saranno effettuati previa acquisizione del DURC.

Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'operatore economico appaltatore.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5 del codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune di Firenze direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate.

Nel caso vengano contestate all'operatore economico inadempienze nell'esecuzione dei servizi che abbiano comportato l'applicazione delle penali per le quali sia instaurato il processo di constatazione in contraddittorio, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alla penale contestata. In tali casi i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'affidatario dell'appalto, deve comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche se non in via esclusiva, acceso/i presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di mora.

5.3 Anticipazione del prezzo

Per quanto riguarda l'anticipazione, si richiama l'art. 125 comma 1, terzo periodo, e l'articolo 33, Allegato II.14 del Codice.

5.4 Cessione del credito

La cessione del credito, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, è disciplinata dalla legge n. 52 del 21 febbraio del 1991.

Per le condizioni di opponibilità alla Stazione appaltante si rinvia all'Allegato II.14 del Codice.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, i prezzi saranno adeguati automaticamente in aumento o in diminuzione in base all'indice IR Indice delle Retribuzioni contrattuali per settore economico ATECO n. 88. altre attività di assistenza sociale non residenziale) reperibile sul portale istituzionale ISTAT <https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60/>.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione. La SA tramite il RUP e il DEC monitora l'andamento del predetto indice con frequenza annuale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

L'opzione per l'indicazione di un unico indice, senza effettuare ponderazioni è motivata da ragioni di semplicità gestionale, nell'interesse di entrambe le parti e tenuto conto della congruenza dell'indice indicato in relazione all'oggetto dell'appalto, caratterizzato da un'elevatissima prevalenza della manodopera.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP/DEC, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice.

La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alla parte eccedente il 5%.

Al fine di assicurare alla Stazione Appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, il DEC monitora l'andamento degli indici di riferimento e, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede a darne comunicazione al RUP ed all'Appaltatore affinché quest'ultimo possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi.

In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio.

Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivi, ma soltanto in relazione alle prestazioni da eseguire dal momento in cui si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione.

In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà, inoltre, atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione.

Art. 7 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione nel seguente caso:

7.1 Quinto d'obbligo ex art. 120, c. 9 D.lgs. 36/2023

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – Clausole sociali

8.1 Applicazione CCNL

L'aggiudicatario è tenuto a garantire per i propri lavoratori l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale delle COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE E EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO – COOPERATIVE SOCIALI **Codice CNEL T151** ovvero di un altro contratto indicato in sede di offerta che garantisca le stesse o equivalenti tutele economiche e normative.

8.2 Stabilità occupazionale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, se disponibile.

Il rispetto delle previsioni del piano di assorbimento presentato in sede di offerta sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto. In caso di mancata attuazione si applicheranno le penali previste dall'art. 13 del presente Capitolato.

Il rispetto delle previsioni del piano di assorbimento presentato in sede di offerta sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto. In caso di mancata attuazione si applicheranno le penali previste dall'art.13 del presente Capitolato.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella dichiarazione dell'operatore uscente, e indicati in sintesi nel Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del Codice e contiene: numero degli addetti con indicazione della qualifica, livelli anzianità, monte ore settimanale.

8.3 Parità di genere, generazionale e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

Al fine di garantire le pari opportunità di genere, generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario è obbligato ai sensi dell'art. 57 commi 1 lett. a) e 2 bis del Codice a:

- 1) (nel caso in cui l'operatore economico, alla data della presentazione della domanda, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198) consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

- 2) (nel caso in cui l'operatore economico, alla data della presentazione della domanda, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti) consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

- 3) Assicurare, in virtù dell'obbligo assunto in sede di presentazione di offerta, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie (se ve ne sono e fatto salvo il rispetto della clausola relativa alla stabilità occupazionale di cui al punto 8.2 del presente articolo) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Ai fini dell'osservanza di tale obbligo l'appaltatore produce uno di schema di organizzazione del personale che sarà impiegato nell'appalto, con indicazione in dettaglio delle assunzioni necessarie di cui sopra.

La mancata osservanza di tale obbligo, nelle modalità specificate nel suddetto schema, comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I rapporti e le relazioni previste dai paragrafi 1) e 2) del presente articolo sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del Codice.

Art. 9 – Subappalto e cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione.

L'affidatario deve eseguire direttamente tutte le prestazioni previste dal presente appalto poiché trattasi di prestazioni rivolte a una utenza fragile in cui vi è un'elevata interazione tra operatore e utente che rende fondamentale la selezione del personale, la progettazione degli interventi, il controllo di qualità; tutti elementi che rendono indispensabile un rapporto diretto e non mediato tra il Servizio Sociale Professionale ed erogatore dei servizi oggetto dell'appalto

Art. 10 – Garanzia definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a norma dell'art. 117 del Codice a presentare una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice. In caso di affidamento con ribasso d'asta si applicano gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2 del Codice. Alla garanzia definitiva si applicano, altresì, le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia dovrà essere reintegrata dall'appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida, nel caso in cui sia venuta meno in tutto o in parte.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del Codice.

La mancata sottoscrizione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria del raggruppamento costituito, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 11 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato e al Progetto presentato in sede di gara.

Nel quadro degli indirizzi generali dell'Amministrazione Comunale, la Direzione Servizi Sociali svolge i seguenti compiti:

- a) Espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'appalto;
- b) Svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto affidatario ed al numero e tipologia di utenti che accedono al servizio.

In ottemperanza al punto b) del presente articolo, il committente predispone adeguati e specifici strumenti e azioni, come di seguito elencato:

- ✓ È facoltà del Comune effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dall'affidatario alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso il soggetto affidatario è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
- ✓ Dei controlli effettuati sarà tenuto, a cura del gestore, un apposito registro. Per ciascuna verifica è apposta in calce al verbale di sopralluogo la firma del legale rappresentante del gestore o suo rappresentante e del direttore d'esecuzione.
- ✓ È facoltà del Comune effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.

Per rilevare l'efficacia e l'efficienza del servizio svolto, il soggetto affidatario è tenuto a fornire apposita reportistica semestrale nella quale dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio.

Al termine dell'appalto dovrà essere fornita una relazione conclusiva che dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'intervento.

Art. 12 – Contestazioni e Penali

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

In caso di inadempimento, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto via PEC.

L'aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'aggiudicatario inadempiente le seguenti penali:

n.	Tipologia di inadempimento	Penale giornaliera
1	Ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 8.3 del presente	

	capitolato (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	€ 441,63
2	Ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 8.3 del presente capitolato (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione della certificazione e della relazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	€ 441,633
3	Inosservanza dell'obbligo previsto all'art. 8.3 del presente capitolato di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile	€ 441,63
4	Mancato rispetto del piano di assorbimento del personale del gestore uscente, per ragioni addebitabili all'aggiudicatario, di cui all'art. 8.2 del presente capitolato	€ 368,03
5	Mancato rispetto di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica (per ogni inadempienza)	€ 368,03
6	Comunicazione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente delle informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 successivamente alla stipula del contratto effettuata nelle more dell'acquisizione delle informazioni	15 % dell'ammontare del contratto
7	Mancata sostituzione dell'operatore (in caso di assenza) art. 4 del presente capitolato	€ 368,03

Il Comune di Firenze compensa i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 del presente capitolato.

Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune di Firenze ad ottenere la prestazione.

L'ammontare delle penali n.n. 1-3 non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penali n.n. 4 – 5 – 6- 7 non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 13 – Risoluzione

Il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- a) In tutti i casi previsti dall'art. 122, comma 1, del Codice;
- b) A seguito di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del Codice;
- c) Superamento del tetto massimo indicato al precedente articolo 13 per l'applicazione delle penali (rispettivamente 20% o 10% dell'ammontare netto contrattuale per le penali di cui ai numeri 1-3 oppure 4 – 5-6-7);
- d) Grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. La violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. L'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. L'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere;
- e) Inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) Subappalto non autorizzato;
- g) Grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2021;

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Il Direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti e, nel caso in cui il servizio sia ritenuto essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora l'appaltatore non sia sostituibile in tempi rapidi, è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro del successivo affidatario.

Le somme dovute all'esecutore, fatta eccezione per i casi di cui alla lettera b) del presente articolo, sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, nonché della eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria ed in possesso dei requisiti di partecipazione, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura o del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 14 – Recesso

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, come previsto all'articolo 123 del Codice e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

Il recesso dovrà essere comunicato all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria ed in possesso dei requisiti di partecipazione, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 15 – Verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione

Per la verifica di conformità si applicano gli artt. 116 del Codice e gli artt. 36, 37 dell'Allegato II. 14 del Codice.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'aggiudicatario. Quest'ultimo, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla.

Le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal Direttore dell'Esecuzione.

Se il contratto è di valore inferiore alla soglia comunitaria, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP, disciplinato dall'art. 38 dell'Allegato II. 14 del Codice.

Art. 16 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, gli obblighi di comportamento previsti dal **"Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"** - approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/1/2021 e pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> - sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'impresa contraente.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di grave inosservanza, da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato Regolamento.

Art. 17 - Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza

L' Appaltatore è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il gestore, nella persona del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo.

Il gestore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del comune.

Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
- c) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- d) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Affidatario.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Comune è pertanto esonerato:

- ✓ Da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del soggetto gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- ✓ Da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno delle strutture messe a disposizione del progetto dal soggetto attuatore.

Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e.s.m.i.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, di cui all'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i. nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In corso di esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Firenze eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art. 19 – Stipula e Spese contrattuali

Prima della stipula del contratto dovrà essere tempestivamente inviata alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- (Eventuale) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese;
- Originale della fideiussione a garanzia definitiva;
- Copia della polizza RCO di cui al precedente art. 4.5

Le spese, imposte e tasse (compresi eventuali diritti di segreteria) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali - nomina del Responsabile esterno del trattamento dati

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in armonizzazione con il Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), le parti si impegnano a garantire che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto siano trattati conformemente alle normative vigenti per le sole finalità gestionali e amministrative inerenti all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore dichiara di aver ricevuto, in sede di gara, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

L'appaltatore è designato quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutti i dati personali trattati esclusivamente per conto dell'Amministrazione nell'ambito del presente contratto. Pertanto, appaltatore si impegna a:

- Trattare i dati personali esclusivamente secondo le istruzioni ricevute dall'Amministrazione, senza acquisire alcuna autonomia decisionale sulle finalità o sui mezzi del trattamento;
- Adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati, in conformità con l'art. 32 del GDPR, prevenendo accessi non autorizzati, distruzione accidentale, perdita o trattamenti non consentiti;
- Designare le persone autorizzate al trattamento, assicurando che operino sotto la sua diretta autorità e seguano rigorosamente le istruzioni ricevute dall'Amministrazione;

- Mantenere aggiornato il registro delle attività di trattamento, ove applicabile, secondo le indicazioni dell'art. 30, par. 2, del GDPR;
- Limitare il trattamento dei dati personali alle operazioni strettamente necessarie all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a rispettare il principio di riservatezza per tutti i dati personali trattati, obbligandosi a non comunicare, né divulgare a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto.

Tali dati saranno utilizzati solo per le finalità strettamente collegate all'oggetto del presente contratto e conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Alla cessazione del contratto, l'appaltatore si impegna:

- a restituire o cancellare tutti i dati personali trattati per conto dell'Amministrazione, salvo obblighi legali di conservazione;
- a fornire evidenza documentale delle operazioni di cancellazione o restituzione dei dati se richiesto dall'Amministrazione.

Art. 21 – Definizione delle controversie e Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 213 comma 2 D. Lgs. 36/2023 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.

È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- 22.1 Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 22.2 L'Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
- 22.3 L'offerta economica presentata in sede di gara.

Il Dirigente del Servizio
Sociale Amministrativo - Rup

Dott. Raffaele Uccello